

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA FORMA DI DISCRIMINAZIONE

Aggiornato al 05 Agosto 2026

Premessa

La presente Associazione Sportiva, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela dei minori e safeguarding sportivo, nonché dalle disposizioni emanate dalla Federazione Ginnastica d'Italia e dagli Organismi Sportivi competenti, adotta il presente Codice di Condotta quale strumento di prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza, discriminazione o comportamento lesivo della dignità della persona.

Il presente Codice si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno dell'Associazione o intrattengono rapporti con i tesserati: istruttori, tecnici, dirigenti, collaboratori, lavoratori, volontari e ogni altro soggetto coinvolto nelle attività sportive.

Tutti i destinatari del presente Codice sono responsabili della promozione di un ambiente sportivo sicuro, inclusivo, rispettoso e orientato alla crescita armonica dei giovani atleti, rappresentando un modello educativo positivo attraverso il proprio comportamento.

La sottoscrizione del presente Codice costituisce accettazione integrale dei principi e degli obblighi in esso contenuti.

Ogni presunta violazione dovrà essere tempestivamente segnalata al Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione e sarà valutata secondo le procedure previste dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva adottato dall'Associazione.

Le eventuali misure conseguenti potranno comprendere, in relazione alla gravità dei fatti accertati, il richiamo verbale, il richiamo scritto, la sospensione o la cessazione del rapporto di collaborazione.

Art. 1 – Principi generali

L'Associazione si impegna a garantire un ambiente sportivo:

- sicuro e rispettoso della dignità di ogni persona;
- libero da ogni forma di abuso, violenza, molestia o discriminazione;
- fondato sui valori dello sport, dell'inclusione, del fair play e della collaborazione.

Ogni soggetto coinvolto nelle attività associative deve contribuire alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, promuovendo comportamenti responsabili e rispettosi.

Art. 2 – Divieto di discriminazione e promozione dell'inclusione

Tutti i destinatari del presente Codice si impegnano a:

- rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni tesserato senza distinzione di età, genere, origine etnica o nazionale, caratteristiche fisiche, disabilità, lingua, religione, convinzioni personali, orientamento sessuale, condizione sociale o qualsiasi altra caratteristica personale;
 - non porre in essere né tollerare comportamenti discriminatori, offensivi o denigratori;
 - promuovere la partecipazione allo sport secondo principi di uguaglianza e inclusione;
 - favorire un ambiente nel quale ogni atleta possa sentirsi accolto, rispettato e valorizzato.
-

Art. 3 – Tutela della sicurezza e del benessere dei tesserati

I destinatari del presente Codice devono:

- porre sempre al primo posto la sicurezza, la salute e il benessere psicofisico dei tesserati, in particolare dei minori;
 - adottare comportamenti adeguati all'età, alla maturità, alle capacità fisiche ed emotive degli atleti;
 - vigilare affinché le attività sportive siano organizzate in condizioni di sicurezza;
 - prevenire e contrastare ogni forma di bullismo, cyberbullismo, abuso emotivo o comportamento lesivo;
 - ascoltare e prendere seriamente in considerazione richieste, dubbi e segnalazioni provenienti dagli atleti.
-

Art. 4 – Comportamenti vietati

È vietato:

- utilizzare linguaggi offensivi, intimidatori, umilianti o discriminatori;
 - assumere atteggiamenti che possano compromettere lo sviluppo psicologico, emotivo o relazionale dei minori;
 - umiliare, sminuire o denigrare un atleta durante allenamenti, gare o altre attività;
 - infliggere punizioni fisiche o qualsiasi forma di trattamento riconducibile ad abuso;
 - sfruttare un minore per vantaggi personali, economici o di altra natura;
 - instaurare rapporti personali o affettivi con minori che possano configurare situazioni di abuso, sfruttamento o condizionamento;
 - intrattenere rapporti sessuali con tesserati minorenni;
 - utilizzare espressioni o comportamenti a carattere sessuale, allusivo o inappropriato;
 - tollerare giochi, battute o atteggiamenti sessualmente provocatori o non adeguati al contesto sportivo.
-

Art. 5 – Contatto fisico e assistenza agli atleti

Ogni contatto fisico con gli atleti deve essere:

- appropriato;
- funzionale all'attività sportiva;
- rispettoso della persona;
- coerente con l'età e le esigenze dell'atleta.

Eventuali attività di assistenza sanitaria, fisioterapica, trattamento post-infortunio o altre forme di supporto fisico dovranno svolgersi in condizioni di trasparenza, preferibilmente in ambienti aperti o supervisionati, con la presenza di un altro adulto quando necessario.

È vietato creare situazioni di isolamento tra adulto e minore prive di adeguata giustificazione e supervisione.

Art. 6 – Sorveglianza e attività sportive

I responsabili delle attività devono:

- garantire adeguata supervisione degli atleti durante allenamenti, gare, trasferte ed eventi;
 - assicurarsi che i minori siano affidati ai genitori o a persone autorizzate al termine delle attività, salvo specifica autorizzazione scritta all'uscita autonoma;
 - organizzare spazi, tempi e modalità operative riducendo al minimo i rischi;
 - collaborare con gli altri componenti dello staff per tutelare il benessere degli atleti.
-

Art. 7 – Comunicazione, immagini e tutela della privacy

Tutti i destinatari devono:

- rispettare la riservatezza delle informazioni personali e sensibili relative ai tesserati;
 - utilizzare strumenti di comunicazione digitale e social media in modo appropriato e professionale;
 - evitare conversazioni private con minori attraverso profili personali o strumenti non istituzionali, salvo necessità operative e nel rispetto delle procedure associative;
 - non acquisire, conservare o diffondere immagini, video o informazioni relative a minori senza preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.
-

Art. 8 – Rapporti con famiglie e collaboratori

Gli operatori sportivi devono:

- instaurare rapporti collaborativi e trasparenti con le famiglie degli atleti minorenni;
- promuovere una comunicazione rispettosa e costruttiva;
- collaborare con dirigenti, tecnici e Responsabile Safeguarding per garantire la tutela degli atleti.

Art. 9 – Formazione e responsabilità

Tutti i destinatari del presente Codice si impegnano a:

- partecipare ai percorsi formativi e informativi in materia di safeguarding;
 - aggiornare le proprie competenze sulla tutela dei minori e sulla prevenzione degli abusi;
 - conoscere e rispettare il Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva adottato dall'Associazione;
 - segnalare tempestivamente situazioni di rischio, sospetti o comportamenti contrari al presente Codice.
-

Art. 10 – Segnalazioni

Eventuali dubbi, situazioni di disagio o presunte violazioni del presente Codice devono essere comunicati al Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione secondo le modalità previste dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva.

L'Associazione garantisce la gestione delle segnalazioni secondo principi di riservatezza, tutela del segnalante e rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
